

STATUTO
Organizzazione di Volontariato
Auto Mutuo Aiuto
A.M.A CALABRIA O.D.V.

ART.1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 un'Associazione di Auto Mutuo Aiuto avente la seguente denominazione: "**Associazione A.M.A. Calabria**" ODV, CF. 02681090797 da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Squillace in via Porta di Mare, 12. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria. Il bisogno di costituire l'Associazione è nato dall' esperienza pilota portata avanti dall'anno 2000 presso il CSM di Montepaone Lido, dove è stato attivato un gruppo di auto-mutuo-aiuto per familiari di persone con disturbi psichiatrici.

Il lavoro si è sviluppato attraverso una sana combinazione che ha intrecciato l'aiuto formale, tecnico, sanitario e specialistico con l'esperienza, la motivazione, la spontaneità, il calore umano e il coinvolgimento personale dei volontari e dei familiari.

ART.2

Scopo e finalità:

L'Associazione di volontariato A.M.A. CALABRIA è senza scopo di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Ritiene che l'auto-mutuo-aiuto sia una metodologia d'intervento nel trattamento di varie dipendenze, di disagi personali e familiari e di supporto psicologico per varie difficoltà, e che le persone riunendosi in maniera spontanea attraverso il reciproco aiuto possano realizzare obiettivi di crescita personale. Intende rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita della persona della famiglia e della comunità. L'auto aiuto punta alla valorizzazione della persona come soggetto responsabile che partecipa attivamente alla vita della comunità, valorizzando le sue potenzialità e facilitando lo scambio delle idee nel piccolo gruppo, dove tutte le persone possono

essere competenti verso se stessi e verso gli altri, nello scambio di esperienze e nel sostegno reciproco.

OBIETTIVI:

- Divulgare e sviluppare esperienze di auto-mutuo-aiuto nel territorio calabrese rivolte a gruppi omogenei sia minori che adulti con o senza disabilità.
- Crescere assieme alle persone, producendo una risorsa reale di auto-mutuo-aiuto finalizzata a rendere possibile nella comunità questa esperienza.
- Supportare e integrare le tradizionali forme di intervento medico/paziente con una risorsa in più a favore della comunità, in una logica di partecipazione diretta delle persone allo sviluppo della salute fisica, mentale e del benessere.
- Sostenere con supporto socio-economico le famiglie svantaggiate
- Sviluppare le abilità della persona promuovendo e favorendo l'inserimento socio-lavorativo.

Attività

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** per qualsiasi fascia d'età, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, _formativi_o_lavorativi;
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**;
- **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **promozione della cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **promozione e tutela dei diritti umani**, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.



A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà realizzare le seguenti attività:

- Laboratori pratico manuali
- Campi estivi per persone disabili
- Laboratori espressivi (teatro- danza movimento terapia, musica)
- Attività di risocializzazione in sede e non (gite e soggiorni, anche fuori regione)
- Produzione di bomboniere ed articoli solidali
- Attività e progetti finalizzati all'inserimento lavorativo degli assistiti

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)



Il numero degli associati è di 7, minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere **ammesso come associato** dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La

deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende *recedere* dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- Comitato dei Garanti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. E' prevista l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione presso la sede dell'associazione, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati (l'assemblea può attribuire tale compito ad altro organo Consiglio direttivo comitato dei Garanti);
- delibera sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
- delibera l'ammissione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza **dell'Organo di amministrazione** tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

En particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché le somme non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di 3 componenti, nominati dall'Assemblea e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza associate ovvero indicate dagli enti

associati, in ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica 5 anni* così quanto l'Organo di amministrazione, può essere rieleggibile ma può cessare per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione può anche redigere bilancio di preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 16 (Bilancio sociale e trasparenza)

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'*Organo di amministrazione*;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'*Organo di amministrazione*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità :facendone richiesta e dopo almeno 6 mesi dal momento dell'iscrizione.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'*Organo di amministrazione*: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario* con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS. (ricordare che l'organo amministrativo deve prevedere questa possibilità autocertificativa)

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

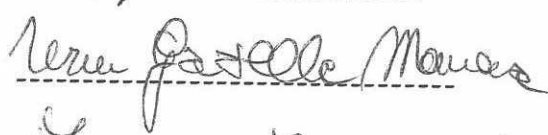
(Rinvio)

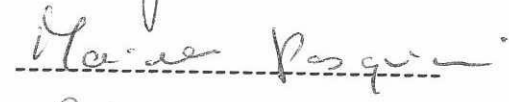
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto , confermato e sottoscritto

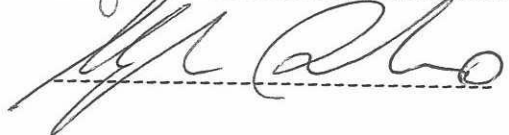












Teresa Stetoli

-- Rose Fance

Squillace 29-09-2020





ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AMA CALABRIA

Via Porta di Mare, 12 Squillace CZ
cell 3204383287 - amacalabria2005@libero.it
C.F. 02681090797 - Albo provinciale n.15

Il Rappresentante Legale Dott.ssa Rosa Conca

Iscrizione Albo Regionale dell'Associazionismo Familiare decreto
7078 del 17 giugno 2011

Oggetto: riunione straordinaria.

Presso la Sede dell'Associazione AMA Calabria, si sono riuniti i soci fondatori per approvare all'unanimità un nuovo statuto come da allegato.

Squillace 26 -09-2020


Dott.ssa Rosa Conca

Felice Autunno

M. L. Rina

Anna Guerzelle Manara

~~Donna~~

Luciano Stabotti

Rosa Conca

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrato il 14/10/2020 al n° 1718
Serie 39 Imposta versata Euro ESENTE -



Il Funzionario
Vincenzo Arcidiacono